
Legge sul notariato

del 18 ottobre 2004 (stato 1 gennaio 2008)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale¹⁾,
visto il messaggio del Governo del 18 maggio 2004²⁾,

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Notaie e notai

¹ Sono considerati notaie e notai ai sensi della presente legge

- a) notaie e notai con patente,
- b) notaie e notai di circolo,
- c) ufficiali del registro fondiario e loro supplenti,

² Sono autorizzati ad usare il titolo di “notaia o notaio” soltanto notaie e notai con patente ed il titolo di “notaia o notaio di circolo” soltanto notaie e notai in carica eletti dal consiglio di circolo.

Art. 2 Competenza per documentazioni pubbliche

¹ Le notaie ed i notai con patente sono competenti per tutte le documentazioni pubbliche. Essi esercitano la propria attività su tutto il territorio cantonale.

² Le notaie ed i notai di circolo sono competenti per le documentazioni pubbliche nel loro circolo, vale a dire per negozi giuridici riguardanti fondi che si trovano totalmente o parzialmente nel loro circolo e per altri negozi nella misura in cui almeno una delle parti richiedenti l'atto sia residente oppure abbia la propria sede nel circolo. Esercitano le proprie funzioni nel loro circolo.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ Pagina 671

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

³ Le e gli ufficiali del registro fondiario sono competenti per le documentazioni pubbliche di negozi giuridici concernenti fondi nel loro circondario del registro fondiario. Se questi negozi sono legati a quelli del diritto delle persone, matrimoniale, di famiglia, dell'unione domestica registrata, successorio, delle società o ad un contratto di vitalizio, viene meno la loro competenza tranne che per i contratti sulla cessione a favore di una successione futura e sull'apporto di fondi in società di persone. *

⁴ Se un fondo si estende su più circondari del registro fondiario, è competente l'ufficiale del registro fondiario del circolo in cui si trova la maggior parte del fondo.

Art. 3 Competenza per legalizzazioni

¹ Le notaie ed i notai con patente sono competenti per tutte le legalizzazioni in tutto il territorio cantonale.

² Le notaie ed i notai di circolo sono competenti per tutte le legalizzazioni nel loro circolo.

³ Le e gli ufficiali del registro fondiario sono competenti per tutte le legalizzazioni nel loro circondario del registro fondiario. Restano riservati i certificati d'identità ufficiali secondo il diritto federale.

⁴ I segretari comunali sono competenti per tutte le legalizzazioni nella loro cancelleria e devono applicare per analogia gli articoli 26 e segg.

Art. 4 Commissione notarile

1. Nomina, composizione, indennizzo

¹ Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo nominano insieme una Commissione notarile composta di cinque membri e tre supplenti, per un periodo di carica di quattro anni.

² Della Commissione notarile fanno parte di regola

- a) una notaia o un notaio con patente, una notaia o un notaio di circolo in carica e una o un ufficiale del registro fondiario con patente;
- b) tre titolari del certificato grigionese di capacità per notaie e notai;
- c) un membro di un Tribunale cantonale.

³ La Commissione notarile si autocostituisce. Può dotarsi di una segreteria e di un'attuarìa o di un attuario.

⁴ Il Governo stabilisce le indennità di lavoro e i rimborsi spese dei membri della Commissione notarile.

Art. 5 2. Compiti

¹ La Commissione notarile è l'autorità di vigilanza sul notariato.

² Le competono segnatamente:

- a) lo svolgimento dell'esame, il rilascio del certificato di capacità e la prestazione di giuramento di notaie e notai con patente;
- b) la disposizione di ispezioni;

- c) il proscioglimento dal segreto professionale;
- d) la decisione in questioni d'incompatibilità e di ricusa;
- e) l'evasione di ricorsi contro decisioni in materia di tasse delle notaie e dei notai;
- f) l'evasione di denunce e ricorsi contro notaie e notai;
- g) l'apertura e lo svolgimento di inchieste disciplinari, nonché l'adozione di misure disciplinari;
- h) la comunicazione di raccomandazioni e il rilascio d'informazioni su questioni di diritto notarile di importanza generale.

³ La Commissione notarile presenta annualmente rapporto all'attenzione del Gran Consiglio.

Art. 6 Ispezioni

¹ La Commissione notarile designa una o più ispettrici notarili o uno o più ispettori notarili e ordina ispezioni periodiche dell'attività delle notaie e dei notai.

² L'attività dell'ufficiale del registro fondiario viene di regola ispezionata dall'Ispettorato cantonale del registro fondiario.

³ Le notaie ed i notai sono tenuti a fornire alla persona incaricata dell'ispezione tutte le informazioni richieste sulla loro attività e a presentare tutti i documenti richiesti.

⁴ Le persone incaricate dell'ispezione presentano rapporto all'attenzione della Commissione notarile.

Art. 7 Segretezza

¹ Le notaie e i notai ed il loro personale ausiliario, la Commissione notarile e le persone incaricate delle ispezioni devono mantenere il segreto sulla propria attività e su quanto hanno appreso nell'esercizio delle loro funzioni.

² Dati di fatto generalmente noti o consultabili nei registri pubblici non soggiacciono all'obbligo di segretezza.

Art. 8 Incompatibilità

¹ Non può ricoprire la carica di notaia o notaio chi:

- a) ha un impiego a tempo pieno o lavora a titolo principale al servizio della Confederazione, del Cantone, di una corporazione regionale, di un distretto o di un comune;
- b) è impiegato oppure partecipa in modo importante ad una ditta assoggettata alla legge federale sulle banche.

² Per quanto riguarda le e gli ufficiali del registro fondiario non esistono incompatibilità ai sensi del capoverso 1 lettera a.

³ La Commissione notarile può ammettere eccezioni nel singolo caso.

Art. 9 * Procedura, rimedi giuridici

¹ Se la presente legge non prevede disposizioni particolari, si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa.

² Le decisioni della Commissione notarile, salvo quelle ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2, possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo.

2. Notaie e notai con patente

Art. 10 Esame

¹ Viene ammesso all'esame di notariato chi è in possesso del certificato di capacità per avvocate e avvocati.

² L'esame si compone di una parte scritta e di una parte orale. Esso viene tenuto e valutato da tre membri della Commissione notarile che devono essere in possesso del certificato di capacità per notaie e notai.

³ Chi per la terza volta non supera l'esame, non può più essere ammesso ad un ulteriore esame.

Art. 11 Certificato di capacità

¹ Chi ha superato l'esame, riceve dalla Commissione notarile il certificato grigionese di capacità per notaie e notai sotto forma di un diploma.

Art. 12 Rilascio della patente

¹ La patente cantonale di notaia e notaio viene rilasciata su richiesta dalla Commissione notarile a una persona che

- a) è in possesso del certificato grigionese di capacità per notaie e notai;
- b) possiede la cittadinanza svizzera o un permesso di domicilio;
- c) è domiciliata in un comune grigionese;
- d) gode di buona reputazione e offre garanzia per un'attività coscienziosa;
- e) non presenta motivo d'incompatibilità.

Art. 13 Assunzione del mandato

¹ La presidente o il presidente della Commissione notarile fa prestare il giuramento (o la promessa) con la seguente formula:

"Lei quale notaia / notaio con patente giura dinanzi a Dio (promette) di adempiere secondo scienza e coscienza tutti i doveri del suo ufficio."

"Lo giuro (prometto)."

² Dopo il giuramento la presidente o il presidente della Commissione notarile consegna il decreto di rilascio della patente, il timbro e il sigillo.

Art. 14 Estinzione della patente

¹ La patente di notaia e notaio si estingue in seguito a rinuncia, decesso della o del titolare, come pure in seguito a revoca della stessa.

² Le notaie o i notai con patente che non adempiono più a uno dei presupposti di cui all'articolo 12, devono comunicarlo immediatamente alla Commissione notarile.

Art. 15 Revoca della patente

¹ La patente di notaia e notaio può venire revocata:

- a) per disposizione giudiziaria ai sensi del Codice penale svizzero³⁾;
- b) per decisione amministrativa della Commissione notarile, se si verifica un caso di cui all'articolo 14 capoverso 2 e la notaia o il notaio non intende rinunciare alla propria patente;
- c) per sanzione disciplinare della Commissione notarile in virtù dell'articolo 46 capoverso 1.

3. Notaie e notai di circolo

Art. 16 Nomina

¹ Ciascun consiglio di circolo nomina uno o due notaie o notai di circolo per un periodo di carica di quattro anni.

² Sono eleggibili solamente le persone che adempiono ai presupposti di cui all'articolo 12 lettere b – e e padroneggiano le lingue ufficiali del loro circolo. Di regola devono essere nominati le notaie e i notai con patente che sono domiciliati nel relativo circolo o che vi hanno la loro sede commerciale.

³ L'ufficio di circolo comunica per iscritto alla persona nominata e alla Commissione notarile la nomina operata dal consiglio di circolo.

Art. 17 Assunzione del mandato e doveri

¹ La notaia o il notaio di circolo presta giuramento dinanzi alla presidente o al presidente di circolo. L'articolo 13 capoverso 1 è applicabile per analogia.

² Dopo il giuramento la presidente o il presidente di circolo provvede ad una consegna regolare del mandato. Al riguardo deve essere steso un verbale e trasmesso alla Commissione notarile.

³ La Commissione notarile tiene corsi periodici di formazione per notaie e notai di circolo. La frequenza di questi corsi è obbligatoria per tutte le notaie e per tutti i notai di circolo che non sono in possesso della patente.

³⁾ RS [311.0](#)

Art. 18 Cessazione del mandato

¹ Il mandato della notaia o del notaio di circolo cessa:

- a) per rinuncia o decesso della o del titolare;
- b) alla scadenza del periodo di carica;
- c) per revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione di notaio o notaia applicando per analogia l'articolo 15.

² L'ufficio di circolo comunica per iscritto alla Commissione notarile i casi di cui al capoverso 1 lettere a e b.

³ Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c la Commissione notarile comunica all'ufficio di circolo i suoi decreti d'avvio e le sue decisioni.

⁴ Al termine del mandato gli atti devono essere consegnati all'ufficio di circolo.

4. Ufficiali del registro fondiario

Art. 19 Assunzione del mandato

¹ Chi assume la carica di ufficiale del registro fondiario è considerato notaia o notaio ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2.

² L'ufficiale del registro fondiario presta giuramento quale notaia o notaio dinanzi all'Ispettore cantonale del registro fondiario. L'articolo 13 capoverso 1 è applicabile per analogia.

³ L'Ispettorato cantonale del registro fondiario comunica la nomina alla Commissione notarile.

Art. 20 Cessazione del mandato

¹ Il mandato di ufficiale del registro fondiario quale notaia o notaio cessa:

- a) con l'abbandono della carica;
- b) per revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione di notaio o notaia applicando per analogia l'articolo 15.

5. Doveri d'ufficio della notaia e del notaio

Art. 21 Intervento

¹ In ogni pratica notarile la notaia o il notaio deve verificare la propria competenza. Deve assumere ogni negozio notarile di sua competenza.

² La notaia o il notaio deve rifiutare un negozio notarile se:

- a) sussiste un motivo di ricusa di cui all'articolo 22;
- b) si deve procedere a un negozio illegale, immorale o impossibile.

³ La notaia o il notaio può rifiutare un negozio notarile se:

- a) è difficile attuare un disbrigo tempestivo che può essere garantito altrimenti;

- b) non viene versato un anticipo sui costi come giustificato e preteso.

Art. 22 Ricusa

¹ La notaia o il notaio deve astenersi dal cooperare ad un atto pubblico se è interessata risp. interessato attivamente o passivamente al medesimo, segnatamente se

- a) * essa stessa risp. esso stesso, il coniuge, il partner registrato o una persona con cui vive in una convivenza di fatto, i parenti in linea diretta, fratelli e sorelle o i loro coniugi e il partner registrato di queste persone sono interessati direttamente o come rappresentanti oppure se viene presa una decisione in loro favore;
- b) è interessata una società in nome collettivo o in accomandita di cui è membro oppure se viene presa una decisione in favore di questa;
- c) è interessata una corporazione o un istituto del diritto privato o pubblico dei cui organi fa parte;
- d) è in rapporto di ostilità con una parte o è altrimenti interessata risp. interessato per via di un rapporto di affiliazione o di dipendenza;
- e) esistono altre circostanze che motivano un interesse diretto o indiretto della notaia o del notaio alla documentazione pubblica oppure sono tali da non garantire più un esercizio oggettivo delle funzioni.

² Per invocare o contestare un motivo di ricusa fanno stato per analogia le disposizioni procedurali della legge sull'organizzazione giudiziaria⁴⁾. *

Art. 23 Immediatezza

¹ La notaia o il notaio può registrare unicamente fatti o pratiche di cui è venuta risp. è venuto a conoscenza in prima persona. Deve redigere in modo inequivocabile formule di legalizzazione e atti pubblici secondo le sue constatazioni.

² La notaia o il notaio può far ricevere il protesto cambiario o d'assegno da un'ausiliaria o un ausiliario.

Art. 24 Diligenza, tutela degli interessi e comunicazione delle informazioni legali

¹ La notaia o il notaio deve preparare e attuare accuratamente i suoi negozi notarili. Non può occuparsi di pratiche inconciliabili con il diritto o il buon costume

² Deve salvaguardare in modo equilibrato ed obiettivo gli interessi di chi è coinvolto. Provvede all'osservanza della buona fede.

³ Deve accertare le idee e le intenzioni degli interessati, istruirli sul contenuto e sulla probabile portata del negozio, nonché cercare di eliminare contraddizioni o incertezze. Non può influenzare la libera decisione degli interessati.

⁴⁾ CSC [173.000](#)

Art. 25 Registrazione e conservazione degli atti

¹ Ogni notaia o notaio tiene un registro in cui vanno iscritte con numero progressivo tutte le legalizzazioni e le documentazioni pubbliche compiute.

² Di ogni atto pubblico deve conservare una copia originale firmata come pure i relativi allegati e documenti giustificativi.

6. Legalizzazioni

Art. 26 Disposizioni comuni

¹ La formula di legalizzazione deve essere apposta sul documento a cui essa serve. La notaia o il notaio può allestire anche un allegato e unirlo adeguatamente al relativo documento.

² La notaia o il notaio aggiunge ad ogni formula di legalizzazione il luogo, la data, la sua firma ed il suo timbro.

³ La formula di legalizzazione è ammessa in una lingua qualsiasi che la notaia o il notaio padroneggia a sufficienza.

Art. 27 Firma, segno a mano

¹ Con la legalizzazione la notaia o il notaio attesta che una firma o un segno a mano è stato posto o riconosciuto dalla persona interessata in sua presenza oppure che a proprio giudizio la sua autenticità è chiaramente data in altro modo.

² La notaia o il notaio attesta nella formula di legalizzazione che la persona interessata le risp. gli è già nota o che ha comprovato la sua identità.

³ Per il segno a mano la notaia o il notaio annota nella formula di legalizzazione anche la ragione per cui la persona interessata non è in grado di firmare.

Art. 28 Copia, trascrizione, estratto

¹ Con la legalizzazione la notaia o il notaio attesta che una copia, una trascrizione o un determinato passaggio del testo riproduce interamente ed in modo esatto il contenuto di un documento sottoposto risp. sottopostogli.

² La trascrizione e l'estratto devono riprodurre gli errori di scrittura, le cancellazioni, le aggiunte e simili, contenuti nel documento sottoposto.

³ La notaia o il notaio annota nella formula di legalizzazione se il documento sottoposto è un originale o meno.

Art. 29 Garanzia della data

¹ Con la legalizzazione la notaia o il notaio attesta quando e da chi le risp. gli è stato sottoposto un documento.

² Per il resto fanno stato l'articolo 27 capoverso 2 e l'articolo 28 capoverso 3.

7. Documentazioni pubbliche

Art. 30 Rappresentanza di una parte

¹ Se in virtù del diritto federale è ammessa la rappresentanza, la o il rappresentante deve esibire una procura scritta pertinente. La notaia o il notaio decide sulla validità della procura.

² La notaia o il notaio deve annotare la rappresentanza nella formula di documentazione pubblica e prendere la procura come documento giustificativo.

Art. 31 Creditrice ipotecaria o creditore ipotecario come parte

¹ Per tutti i negozi concernenti un pegno immobiliare che non vincolano la creditrice o il creditore, quest'ultima o quest'ultimo può dichiarare semplicemente per iscritto in anticipo di accettare il contenuto dell'atto pubblico.

Art. 32 Identità e volontà delle parti

¹ La notaia o il notaio deve accertarsi dell'identità delle parti componenti e annotare il risultato nella formula di documentazione pubblica.

² Se la notaia o il notaio ritiene non capace d'intendere una persona, che deve fare una dichiarazione giuridicamente rilevante, si deve astenere dal collaborare. In caso di dubbio può procedere alla documentazione pubblica, aggiungendo alla relativa formula una riserva sulle proprie constatazioni e sui propri apprezzamenti.

Art. 33 Lettura e sottoscrizione, unitarietà dell'atto

¹ Le parti componenti devono leggere l'atto pubblico da sole o ascoltarne la lettura da parte della notaia o del notaio, quindi approvarlo esplicitamente e in seguito sottoscriverlo di proprio pugno con il proprio nome.

² Durante la documentazione pubblica tutte le persone partecipanti devono essere presenti e la procedura deve essere condotta senza sostanziali interruzioni.

³ Restano riservate particolari forme di documentazione pubblica secondo il diritto federale e secondo altre disposizioni della presente legge.

Art. 34 Documentazione pubblica di dichiarazioni di volontà

¹ La documentazione pubblica consiste nella conferma formale da parte della notaia o del notaio, alla fine dell'atto pubblico, che questo è stato portato a conoscenza delle parti, che contiene la volontà delle parti comunicata al notaio o alla notaia e che è stato sottoscritto da esse.

² La notaia o il notaio aggiunge ad ogni formula di documentazione pubblica il luogo, la data, la sua firma ed il suo timbro.

Art. 35 Documentazione pubblica di deliberazioni

¹ La notaia o il notaio deve partecipare all'assemblea o alla seduta e redigere un verbale quale atto pubblico.

² Il verbale deve contenere almeno:

- a) l'indicazione del luogo e la data dell'assemblea o della seduta;
- b) la nomina della o del presidente, di chi stende il verbale, nonché delle scrutatrici o degli scrutatori;
- c) le osservazioni della o del presidente sulla convocazione, sulla presenza e sul quorum, nonché eventuali opposizioni allo svolgimento;
- d) tutte le decisioni prese e tutti i risultati delle votazioni, nella misura in cui necessitano di una documentazione pubblica.

³ La notaia o il notaio aggiunge a questo verbale il luogo, la data, la sua firma ed il suo timbro.

⁴ Può allestire e sottoscrivere l'atto pubblico solo dopo l'assemblea o la seduta.

Art. 36 Altre documentazioni pubbliche

¹ La notaia o il notaio deve indicare, quale atto pubblico, la procedura o lo stato da documentare pubblicamente nel modo più preciso possibile in un verbale.

² Il verbale deve contenere almeno:

- a) il nome della committente o del committente e il negozio notarile;
- b) l'indicazione del luogo e della data;
- c) la descrizione della procedura o dello stato.

³ Per il resto si applica l'articolo 35 capoversi 3 e 4.

Art. 37 Forma

¹ Le parti possono presentare alla notaia o al notaio l'atto da documentare pubblicamente in forma già redatta oppure incaricarla risp. incaricarlo di redigerlo.

² Ciascun atto pubblico deve essere redatto con caratteri nitidi e ben leggibili. La carta e l'inchiostro utilizzati devono essere di buona e duratura qualità. Sono vietati cancellazioni o ritagli.

³ I documenti che vengono dichiarati parte integrante di un atto pubblico (piani, elenchi, compilazioni ecc.), devono essere uniti a quest'ultimo, datati alla fine, vistati dalle parti, nonché muniti della firma e del timbro della notaia o del notaio.

Art. 38 Lingua

¹ L'atto pubblico è ammesso in una lingua qualsiasi che la notaia o il notaio padroneggia a sufficienza.

² La notaia o il notaio ricorre ad una traduttrice risp. ad un traduttore di fiducia a spese della relativa parte, se la parte non capisce a sufficienza la lingua utilizzata nell'atto pubblico o se l'atto pubblico viene steso in una lingua straniera o non usuale nel Cantone e se la notaia stessa o il notaio stesso non è in grado di tradurre in modo sufficiente

³ La traduttrice o il traduttore deve confermare mediante apposizione della firma sull'atto pubblico che le traduzioni sono state eseguite in modo completo e secondo scienza. Per le traduttrici e i traduttori fanno stato i medesimi motivi di ricusa validi per le notaie e i notai.

⁴ La notaia o il notaio deve menzionare nella formula di documentazione pubblica la traduttrice o il traduttore e l'esecuzione delle traduzioni.

Art. 39 Parti portatrici di handicap

¹ Se una delle parti dichiara di non essere in grado né di sottoscrivere con il proprio nome né di fare un segno a mano, la notaia o il notaio deve menzionare il motivo nella formula di documentazione pubblica.

² Se una delle parti è sorda, essa deve leggere da sola l'atto pubblico.

³ Se una delle parti è muta, essa è tenuta a confermare apponendo la propria firma sull'atto pubblico che quest'ultimo corrisponde alla sua volontà.

⁴ Se una delle parti è sordomuta, fanno stato cumulativamente i capoversi 2 e 3.

⁵ Se una delle parti è cieca, prima della sottoscrizione deve dichiarare esplicitamente alla notaia o al notaio di aver capito esattamente il contenuto dell'atto pubblico che le è stato letto.

⁶ Se una delle parti è portatrice di più handicap sopramenzionati, la notaia o il notaio deve procedere in modo adeguato e, per quanto necessario, ricorrere ad esperti affidabili. Per tali esperti fa stato per analogia l'articolo 38 capoversi 3 e 4.

Art. 40 Nullità dell'atto

¹ Non risulta alcun atto pubblico se:

- a) la notaia o il notaio non è competente per la documentazione pubblica;
- b) la notaia o il notaio viola l'obbligo di ricusa ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 lettere a - c;
- c) la notaia o il notaio non ha effettuato personalmente le dichiarazioni di volontà, le procedure o gli stati documentati pubblicamente;
- d) una delle parti non è stata messa a conoscenza o non ha dato la sua approvazione secondo le prescrizioni;
- e) nella formula di documentazione pubblica mancano l'indicazione del luogo, la data o la firma della notaia o del notaio.

² Restano riservate le prescrizioni del diritto federale.

Art. 41 Modifiche di atti

¹ Modifiche richieste durante la documentazione pubblica dalle parti richiedenti l'atto devono essere immediatamente effettuate dalla notaia o dal notaio, che le deve poi munire del suo timbro, della data e della firma.

² Se a documentazione pubblica avvenuta devono essere aggiunte o modificate indicazioni di natura tecnica, la notaia o il notaio può procedere secondo il capoverso 1 senza rivolgersi alle parti.

³ Se a documentazione pubblica avvenuta devono essere aggiunte o modificate altre indicazioni che non necessitano di documentazione pubblica, sono necessari una dichiarazione scritta di consenso della parte interessata e la comunicazione a tutte le parti.

8. Responsabilità

Art. 42 Diritto penale

¹ La responsabilità di diritto penale della notaia o del notaio si conforma alle prescrizioni del Codice penale svizzero⁵⁾.

Art. 43 Risarcimento danni

¹ Per danni causati illecitamente nell'ambito di un'attività notarile risponde: *

1. il Cantone per notai con patente e per gli ufficiali del registro fondiario;
2. il circolo per i notai di circolo;
3. il comune per i segretari comunali.

² Per il resto, la responsabilità di diritto patrimoniale si conforma alle disposizioni della legge cantonale sulla responsabilità dello Stato. *

³ Il Cantone e i circoli si assicurano contro pretese di risarcimento danni sollevate nei loro confronti a causa dell'attività dei notai. Viene coassicurata la responsabilità personale di questi ultimi. *

⁴ Il Governo fissa nell'ordinanza d'esecuzione⁶⁾ le esigenze minime per l'assicurazione, determinanti per tutte le notaie e tutti i notai.

Art. 44 Denuncia

¹ Chiunque è autorizzato a notificare alla Commissione notarile le violazioni dei doveri d'ufficio delle notaie e dei notai.

Art. 45 Responsabilità disciplinare

¹ Chi in qualità di notaia o di notaio viola colpevolmente i doveri d'ufficio o infrange la reputazione dei notai, viene punito con sanzioni disciplinari.

⁵⁾ [RS 311.0](#)

⁶⁾ [CSC 210.350](#)

Art. 46 Misure disciplinari

¹ Sono considerate sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a 20 000 franchi;
- c) la revoca della patente o la sospensione fino a quattro anni;
- d) la revoca definitiva della patente o la destituzione.

² Le singole sanzioni disciplinari possono essere collegate tra loro.

³ La Commissione notarile tiene conto in particolare della gravità della violazione dei doveri d'ufficio e dei pericoli da essa causati, nonché della colpa e della precedente attività della notaia o del notaio.

Art. 47 Prescrizione

¹ L'azione disciplinare si prescrive un anno dopo che l'autorità di vigilanza è venuta a conoscenza del caso contestato.

² Il termine viene interrotto da ogni atto d'istruzione dell'autorità di vigilanza

³ L'azione disciplinare si prescrive in ogni caso cinque anni dopo il verificarsi del caso contestato.

⁴ Se la violazione dei doveri d'ufficio costituisce un'azione passibile di pena, fa stato il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

Art. 48 Uso illecito del titolo ed esercizio illegale dell'attività di notaio

¹ Chi si fregia illecitamente del titolo di "notaia o notaio" oppure di "notaia o notaio di circolo" oppure esercita illegalmente l'attività di notaia o notaio, viene punito dalla Commissione notarile con una multa fino a 5'000 franchi.

9. Disposizioni finali

Art. 49 Tasse

¹ Il Governo fissa le tasse per atti ufficiali, ispezioni e decisioni che vengono forniti o disposti sulla base della legislazione sul notariato. Esse ammontano nel singolo caso al massimo a 30 000 franchi, si commisurano al dispendio di tempo e alla difficoltà della pratica e sono a carico di chi beneficia della prestazione o di chi è interessato.

Art. 50 Atti normativi di esecuzione

¹ Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive e su richiesta della Commissione notarile un regolamento d'esame.

Art. 51 Modifica del diritto previgente⁷⁾

Art. 52 Referendum, entrata in vigore, diritto transitorio

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore⁸⁾ della presente legge.

³ Alle procedure in sospenso dinanzi alla Commissione notarile deve essere applicato il nuovo diritto. Fanno eccezione le procedure disciplinari, se il vecchio diritto risulta più favorevole per gli interessati.

⁷⁾ Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

⁸⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 con effetto retroattivo al 1° gen. 2005.

Tabella modifiche - Secondo decisione

| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18.10.2004 | 01.01.2005 | atto normativo | prima versione | - |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 9 | revisione totale | 2006, 3312 |
| 31.08.2006 | 01.01.2008 | Art. 22 cpv. 2 | modifica | 2006, 4572 |
| 05.12.2006 | 01.05.2007 | Art. 43 cpv. 1 | modifica | - |
| 05.12.2006 | 01.05.2007 | Art. 43 cpv. 2 | modifica | - |
| 05.12.2006 | 01.05.2007 | Art. 43 cpv. 3 | modifica | - |
| 06.12.2006 | 01.04.2007 | Art. 2 cpv. 3 | modifica | 2006, 4885 |
| 06.12.2006 | 01.04.2007 | Art. 22 cpv. 1, a) | modifica | 2006, 4885 |

Tabella modifiche - Secondo articolo

| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|--------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|
| atto normativo | 18.10.2004 | 01.01.2005 | prima versione | - |
| Art. 2 cpv. 3 | 06.12.2006 | 01.04.2007 | modifica | 2006, 4885 |
| Art. 9 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | revisione totale | 2006, 3312 |
| Art. 22 cpv. 1, a) | 06.12.2006 | 01.04.2007 | modifica | 2006, 4885 |
| Art. 22 cpv. 2 | 31.08.2006 | 01.01.2008 | modifica | 2006, 4572 |
| Art. 43 cpv. 1 | 05.12.2006 | 01.05.2007 | modifica | - |
| Art. 43 cpv. 2 | 05.12.2006 | 01.05.2007 | modifica | - |
| Art. 43 cpv. 3 | 05.12.2006 | 01.05.2007 | modifica | - |